



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio «Area giudiziale»

Sezione procedure concorsuali

IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Dott.ssa Monica Bigazzi - Pistoia, 15/12/2022

AMMINISTRATORI E ORGANI DI CONTROLLO AL TEST CRISI D'IMPRESA

- Dal 01/01/2004 ➡ art. 2392 (Spa), art. 2476 e 2403 (Srl) ➡ Vigilanza su adeguatezza assetti
- Dal 16/03/2019 ➡ art. 2394 (Spa), art. 2476 (Srl), art. 2086, 2 comma ➡ Vigilanza assetti “anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”
- Dal 15/07/2022 ➡ art. 3, 4, 25 – octies, 25 – novies, 25 – decies e art. 37 c.c.i.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA NELLA “RILEVAZIONE DELLA CRISI”

- Svolgimento verifiche periodiche ➡ art. 2404 c.c.;
- Partecipazione alle riunioni organi sociali ➡ art. 2405 c.c.;
- Informativa periodica fornita dagli amministratori circa andamento generale della gestione e sua prevedibile evoluzione ➡ art. 2381 – comma 5 c.c.;
- Attività ispezione e controllo ➡ art. 2403 e 2403 – bis del c.c.;
- Scambio informazioni con i revisori ➡ art. 2409 septies c.c.

Organismo di studio «Area giudiziale»

Sezione procedure concorsuali

D.Lgs. 14/2019 ➡ nuova sistematizzazione livelli di difficoltà dell'impresa

“Probabilità di crisi” ➡ Crisi ➡ Insolvenza

Pre-Crisi

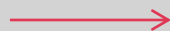


Presupposto per la
composizione negoziata

(Assomine Circ. n.27 del 21/11/2022)

FULCRO COMPITI DI VIGILANZA SINDACI

Da una verifica di singoli
atti ex post



Verifica di natura
preventiva e collaborativa

“Presidio”

“Sentinella”

“Garante”

“Segnalatore”

“Propulsore”

Organismo di studio «Area giudiziale»

Sezione procedure concorsuali

Responsabilità degli amministratori può derivare da:

- mancata istituzione assetto
- istituzione assetto inadeguato
- attivazione in ritardo misure di reazione a situazioni di pre-crisi o crisi
- adozione misure inefficaci

Tribunale Cagliari 19.01.2022 → Assenza adeguato assetto = Grave irregolarità
“che altrettanto (se non più) grave sia la mancata adozione di adeguati assetti di una impresa in situazione di equilibrio economico-finanziario ... più grave ... proprio perchè in tale fase ha le risorse anche economiche ...”

ALLERTA DEI SINDACI

Art. 25-*octies* del D.Lgs. 14/2019 (invariato rispetto all'art. 15 del D.L. 118/2021, punti di contatto con l'originario art. 14, co. 1-3, del D.Lgs. 14/2019): NON APPLICABILE AI SOLI REVISORI LEGALI DEI CONTI

L'organo di controllo societario **segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza** di cui all'art. 12, co. 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la **fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese**. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'art. 2403 del codice civile.

La **tempestiva segnalazione all'organo amministrativo** ai sensi del co. 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono previste dall'art. 2407 del codice civile.

Soggetti: Collegio Sindacale, Sindaco unico (ove nominato Srl o Coop Arl), Comitato di controllo o collegio di sorveglianza per Spa con sistema monistico

SINDACI E REVISORI: NOVITÀ

<<Vecchio>> Art. 14 co. 1 del D.Lgs. 14/2019: ABROGATO

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di:

- ✓ **verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente**, assumendo idonee iniziative, **se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato**, se sussiste **l'equilibrio economico finanziario** e quale è il prevedibile andamento della gestione;
- ✓ segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo **l'esistenza di fondati indizi della crisi**.

Abrogati anche i successivi co. 2 (segnalazione all'OCRI) e co. 3 (esimente da responsabilità): riproposto, invece, il co. 4 (allerta delle banche).

ART. 2477 C.C. SINDACO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

	Vecchia versione	Nuova versione
Ricavi delle vendite e prestazioni	8.800.000	4.000.000
Totale Attivo dello Stato Patrimoniale	4.400.000	4.000.000
Numero di dipendenti occupati in media nell'esercizio	50	20

Obbligo di nomina quando per due esercizi consecutivi vengono superati due parametri su tre oppure un parametro su tre

Criticabile differimento nomina → Massimario Cassazione 87/2022

Organismo di studio «Area giudiziale»

Sezione procedure concorsuali

ART. 17 C. 5:

L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. [...]

Organismo di studio «Area giudiziale»
Sezione procedure concorsuali

ART. 21

Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

[...]

3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

4. Se, nonostante le segnalazioni, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro imprese.

[...]

DOVERI E POTERI DEI SINDACI DURANTE LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA

VALUTAZIONE INDIPENDENZA DELL'ESPERTO (art.2403 c.c.)	Il collegio sindacale è tenuto a valutare che l'esperto sia in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 16 CCII.
DOVERI INFORMATIVI (DM 28.9.2021, sez. ii, punti 2.1, 2.7 e 3.3 e sez. iii, punto 4,2; art. 17 co. 5 CCII, anche revisore legale, ove nominato)	Il collegio sindacale: • Verifica che la situazione contabile presentata all'esperto risulti affidabile ed adeguata per la redazione di un piano affidabile; • Valida la completezza e l'adeguatezza del quadro fornito dall'imprenditore all'esperto in merito alle cause che hanno determinato lo stato di crisi o di squilibrio aziendale, patrimoniale, economico, finanziario; • Fornisce all'esperto ogni informazione che ritenga utile o necessaria ai fini dell'analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list di controllo; • Fornisce eventuali ulteriori informazioni all'esperto, rispetto a quelle fornite dal CdA in merito alle concrete prospettive di risanamento.
CONTROLLI ORDINARI E SULLE TRATTATIVE (art. 25 – octies CCII)	I sindaci dovranno provvedere alle consuete verifiche infrannuali, anche sulle trattative e di rendicontazione annuale esercitando, se del caso, i poteri ispettivi e di intervento propri dell'organo di controllo.
RICEZIONE DEL DISSENSO SCRITTO DALL'ESPERTO (art. 21 co. 3 CCII)	Il CS riceve dall'esperto il relativo dissenso scritto, in via preventiva, in merito agli atti di straordinaria amministrazione e l'intenzione dell'organo gestorio di provvedere a pagamenti non coerenti alle trattative. Il collegio può attivare a riguardo i propri poteri di reazione.

I RIMEDI ENDOSOCIETARI ALLA MANCATA RISPOSTA ALLA SEGNALAZIONE

Verbalizzazione del dissenso in CdA	Art. 2403 c.c. (norma comp. 3.3)
Convocazione dell'assemblea	Art. 2406 c.c. (norm. comp. 6.1)
Presentazione dell'istanza al tribunale per intervenuta causa di scioglimento non rilevata dal CdA	Art. 2485 c.c. (norm. comp. 10.10)
Richiedere il controllo giudiziario della società	Ex Art. 2409 c.c. (norm. comp. 6.4)
Richiedere la liquidazione giudiziale della società	Ex nuovo art. 37 c.c.i. (dal 16 maggio 2022)

“Da grandi poteri (doveri) derivano grandi responsabilità” Mondo Marvel – Spider-Man

“ALLERTA” DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

Art. 25 – novies del D.Lgs. 14/2019

“ALLERTA” DELLE BANCHE

Art. 25 – decies del D.Lgs. 14/2019 (“vecchio” art. 14, co.4, del D.Lgs. 14/2019)

Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all’art. 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni, o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA – ARTICOLO 25 DECIES C.C.I.

L'art. 25 decies c.c.i. prevede infatti che le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societario, se esistenti.

N.B.: ➡ si tratta di disposizione che, da un lato, introduce un dovere di segnalazione attiva in capo agli enti bancari e finanziari che, ove disatteso, potrebbe far scaturire nuove forme di responsabilizzazione degli stessi, e dall'altro, rende i sindaci i terminali di ulteriori notizie qualificate provenienti dal mondo bancario e creditizio in grado di far percepire immediatamente se la situazione finanziaria dell'impresa sta precipitando.

N.B.: ➡ segnalazione di revoca degli affidamenti, evidenzia uno stato di asfissia finanziaria, se non di insolvenza vera e propria, che dovrà, quindi, essere energicamente ed immediatamente affrontata dalla governance dell'impresa.

- Mondo bancario chiamato ad un'assunzione di responsabilità
- Impatto sugli stessi organi di controllo degli enti creditizi perchè vigilino sul rispetto della disposizione